



REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. "CIVICO - DI CRISTINA – BENFRATELLI"

DI PALERMO - P. IVA 05841770828

scrittura privata relativa alla fornitura, in conto deposito, biennale con eventuale periodo di rinnovo di dodici mesi, eventuale fabbisogno plus pari al valore di un'annualità e di eventuale proroga di sei mesi, di materiale specialistico per elettrofisiologia occorrente alle UU.OO. delle Aziende Sanitarie aggregate all'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo capofila – Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, AOU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, ASP di Palermo, ASP di Agrigento, ASP di Trapani - Numero gara ANAC 8196577

DETERMINAZIONI PRELIMINARI

Le parti danno atto che con deliberazione n 53 del 13.01.2023 del Commissario Straordinario dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, è stato aggiudicata alla ditta GIOVANNI SCIBILIA E FIGLI spa, la fornitura biennale, in conto deposito, di materiale specialistico per elettrofisiologia occorrente a varie UU.OO. dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, per i lotti:

- n. 58 per l'importo di € 508.316,00.

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico, Di Cristina Benfratelli" (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del direttore dell'UOC Provveditorato, ing. Vincenzo Lo Medico, giusta delega del Commissario Straordinario, dott. Walter Messina, con deliberazione n 9 del 07.02.2024 domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta, fornitore) nella persona di Scibilia Nicolò, nato a Padova, il 06.03.1936, che conferma di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto, in qualità di Legale Rappresentante della ditta GIOVANNI SCIBILIA E FIGLI spa, con sede legale in Palermo, via della Libertà n. 169, codice fiscale – P.IVA 03334390824, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Art. 1 - Obblighi del committente

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dalla consegna delle forniture in conto deposito di materiale specialistico per elettrofisiologia occorrente a varie UU.OO. dell'ARNAS.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il presente contratto non prevede alcun minimo di fornitura, nulla sarà dovuto alla ditta qualora l'ARNAS non effettua alcun ordine.

Art. 2 - Fonti regolatrici del rapporto

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalle disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui l'impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti ed applicabili in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso rinvio. L'esecuzione del presente contratto è assegnata al Responsabile delle Sale Operatorie dell'ARNAS.

Art. 3 - Oggetto e luogo della prestazione

L'ARNAS, come sopra rappresentata, si obbliga a chiedere le prestazioni oggetto dell'appalto alla società aggiudicataria come in atto rappresentata, alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta dall'operatore economico. Il luogo in cui si svolgerà la fornitura è costituito dall'ARNAS.

Art. 4 - Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato cauzione definitiva rilasciata da ITALIANA Assicurazioni spa, con n. 2023/13/6667509 del 24.10.2023 di € 25.416,00. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In caso di inadempimento, l'ARNAS potrà rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Art. 5 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, l'ARNAS potrà apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio, i prodotti devono essere rigorosamente conformi allo stesso ai sensi dell'art 1522 c.c., comma 1, qualsiasi difformità costituisce difetto sostanziale dei prodotti e dà diritto alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art 1522, comma 1 c.c..

Il venditore è tenuto, altresì, a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso ai sensi dell'art 1490 e ss del c.c.

Eventuali contestazioni o reclami circa asseriti vizi dei prodotti consegnati dovranno essere inviati per iscritto dall'ARNAS, tramite PEC.

Non appena ricevuto eventuale reclamo dall'ARNAS, sarà cura della Ditta incaricare persona di propria fiducia di verificare i difetti dei prodotti forniti, in contraddittorio con un incaricato dell'ARNAS. Di tale incontro congiunto verrà redatto verbale firmato dai due incaricati.

Nel caso in cui la ditta riconosca la fondatezza del reclamo, la ditta dovrà consegnare nuovi prodotti integri o sarà tenuta a restituire entro 30 giorni gli importi già versatigli in pagamento della partita di prodotti contestata.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle leggi NN. 55/2019, 120/2020, 108/2021 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law"(Linee Guide).-

Art. 6 – Corrispettivo, prezzi

L'ARNAS pagherà le forniture in conto deposito, in base ai prezzi di aggiudicazione sulla scorta dell'offerta economica presentata in sede di gara, sino all'importo massimo complessivo, di € **508.316,00** oltre IVA.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

A partire dalla seconda annualità i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, e/o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

E' riconosciuta modifica dei prezzi se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario, e comunque ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016.

Si fa espressa riserva, ove l'ANAC e/o gli organi governativi dovessero emanare norme, linee guida e/o regolamenti attuativi sull'applicazione della presenta clausola, di attuarle in sostituzione a quelle sopra riportate.

Art. 7 - Responsabilità

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti.

L'impresa dovrà osservare tutti gli obblighi specificati nel CCNL di categoria.

Art. 8 - Durata del contratto

Il presente contratto ha un'efficacia biennale che decorrono dalla deliberazione n. 51 del 13.01.2023, ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, stante che è stata autorizzata l'esecuzione in urgenza della fornitura.

Per quanto riguarda le modalità, l'esecuzione del servizio, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A.

Art. 9 - Riservatezza

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed i principi in esso contenuti, in combinato con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore della Ditta previa emissione del certificato di conformità delle forniture. Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.m.i "Modalità e tempi per

l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta "tripletta" di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);

DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);

ENDPOINT ID (BFNE0H).

Art. 11 - Penali

Si fa espresso rinvio al CSA che prevede l'applicazione di penali a carico dell'aggiudicataria nei casi e con le modalità ivi previsti.

Art. 12 - Risoluzione

Nei casi di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto od in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

Art. 13 - Recesso

L'ARNAS, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata AR o PEC .

Art. 14 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei

dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

3. Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

Art. 16 - Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, eventualmente, in caso d'uso, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati di gara, loro noti.

Art. 17 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Art. 18 - Flussi Finanziari

La Ditta GIOVANNI SCIBILIA E FIGLI spa, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e si rappresenta che il conto dedicato è il seguente:

BANCA	IBAN	INDIRIZZO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ARNAS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r o PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARNAS e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ARNAS verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ARNAS, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che l'ARNAS, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna

determinazione, ai sensi di legge e di contratti. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 19 - Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di legalità

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Art 20- clausola di intero accordo

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Scrittura Privata. Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente, di quanto dichiarato nelle Premesse.

La presente scrittura privata non potrà essere modificata o integrata senza il consenso di entrambe le parti, risultante da atto scritto.

Art 21 – Disposizioni transitorie

A partire dal 1 luglio 2023, il richiamo alle norme di cui agli articoli del D. Lgs 50/2016 va inteso ai corrispondenti articoli del D. Lgs 36/2023.

Il presente contratto occupa n. 9 (nove) facciate, e n. 21 (ventuno) articoli, comprese le sottoscrizioni .

Il legale rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo

Il direttore dell'UOC Provveditorato – ing. Vincenzo Lo Medico, giusta delega, del Commissario Straordinario, dott. Walter Messina, con deliberazione n 9 del 07.02.2024, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa – firma digitale

Per l'Impresa

Il legale rappresentante – firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di seguito riportate:

Art. 1 - Obblighi del committente L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dalla consegna delle forniture in somministrazione di materiale sanitario, di medicazioni e presidi chirurgici occorrente all'ARNAS. I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il presente contratto non prevede alcun minimo di fornitura, nulla sarà dovuto alla ditta qualora l'ARNAS non effettua alcun ordine.

Art. 5 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, l'ARNAS potrà apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio, i prodotti devono essere rigorosamente conformi allo stesso ai sensi dell'art 1522 c.c., comma 1, qualsiasi difformità costituisce difetto sostanziale dei prodotti e dà diritto alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art 1522, comma 1 c.c.

Il venditore è tenuto, altresì, a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso ai sensi dell'art 1490 e ss del c.c.

Eventuali contestazioni o reclami circa asseriti vizi dei prodotti consegnati dovranno essere inviati per iscritto dall'ARNAS, tramite PEC.

Non appena ricevuto eventuale reclamo dall'ARNAS, sarà cura della Ditta incaricare persona di propria fiducia di verificare i difetti dei prodotti forniti, in contraddittorio con un incaricato dell'ARNAS. Di tale incontro congiunto verrà redatto verbale firmato dai due incaricati.

Nel caso in cui la ditta riconosca la fondatezza del reclamo, la ditta dovrà consegnare nuovi prodotti integri o sarà tenuta a restituire entro 30 giorni gli importi già versatigli in pagamento della partita di prodotti contestata.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle leggi NN. 55/2019, 120/2020, 108/2021 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law" (Linee Guide).

Art. 12 – Risoluzione - Nei casi di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto od in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

Art. 13 – Recesso - L'ARNAS, ai sensi dell'art 109 del D.Lgs. 50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata AR o PEC.

Art. 17 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Il Legale rappresentante – firmato digitalmente

